

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4622</b>	4 marzo 1997	ISTITUZIONI
Concerne		

## **Modifica della Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 (LCI), in particolare del livellamento della potenzialità fiscale e della ripartizione del finanziamento del fondo di compensazione fra i Comuni e il Cantone**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

a distanza di poco più di tre anni e mezzo dall'approvazione dell'ultima modifica della LCI (19.4.1993, Messaggio n. 3638 del 6 giugno 1990) il Consiglio di Stato vi sottopone una nuova proposta di modifica.

In effetti nell'ambito dell'esame del Messaggio n. 3638 la Commissione della legislazione ha ritenuto di presentare, il 15 marzo 1993, un'iniziativa generica per una revisione generale e in tempi brevi della LCI. Quali primi firmatari figuravano gli onorevoli Righinetti e Bizzozzero, relatore, il primo del Rapporto di minoranza e il secondo di quello di maggioranza sul citato Messaggio n. 3638.

Fermo restando che l'entità della solidarietà intercomunale doveva rimanere ai livelli raggiunti e che anche l'autonomia comunale non doveva essere toccata, l'iniziativa in discorso indicava un ventaglio decisamente ampio di innovazioni da introdurre nella LCI, a cui si accennerà più avanti.

Il 14 maggio 1993 la Commissione della legislazione licenziava il rapporto sull'iniziativa per una revisione generale e in tempi brevi della LCI invitando il Gran consiglio ad accettare l'iniziativa.

Il Gran consiglio in data 21 giugno 1993 accoglieva il rapporto della Commissione della legislazione.

La Sezione enti locali, partendo dalle indicazioni dell'iniziativa, ha elaborato successivamente (15.2.1994) un rapporto propositivo sugli strumenti, i meccanismi e gli obiettivi della nuova LCI.

Il Dipartimento delle istituzioni, dopo avere contattato le Associazioni dei Comuni, nella primavera del 1994 istituiva un Gruppo di lavoro, composto da:

- on. Giorgio Giudici, Sindaco di Lugano;
- on. Francesco Ressiga-Vacchini, ex Sindaco di Ascona;
- on. Carlo Croci, Sindaco di Mendrisio;
- on. Luca Baggi, Sindaco di Malvaglia;

- on. Daniele Ryser, Segretario della Lega dei comuni rurali e montani;
- on. Dario Ghisletta, Vicesindaco di Bellinzona;
- on. Edo Rodoni, Municipale di Biasca;
- sig. Pino Bignasca, Presidente della Lega dei comuni rurali e montani;
- sig. Armando Cereda, Vicepresidente della Lega dei comuni rurali e montani;

coordinato da funzionari della Divisione interni, con l'incarico di esprimere un preavviso sul rapporto dipartimentale.

Il Gruppo di lavoro terminava il suo esame nel mese di marzo del 1995, giungendo alla conclusione che la revisione generale postulata dall'iniziativa non poteva avere luogo in tempi brevi, data la complessità della materia e il respiro delle innovazioni indicate, pronunciandosi per una revisione parziale dell'attuale Legge, con l'obiettivo principale di ridurre il contributo a carico dei Comuni paganti.

Il Gruppo di lavoro si pronunciava pure per un parallelo proseguimento dei lavori per una revisione generale della LCI.

Il Gruppo di lavoro dei Comuni, oltre a caldeggiare l'opzione di una immediata revisione parziale, ha pure formulato indicazioni concrete avallando le proposte dipartimentali relative alla parificazione del contributo del Cantone e dei Comuni al finanziamento del fondo di compensazione, come pure la nuova graduazione del versamento del contributo di livello a partire da un moltiplicatore politico dell'85 %. Un'ulteriore suggestione proponeva in sostanza il finanziamento di una parte del contributo di livellamento attraverso un prelievo dal fondo di compensazione, proposta che, nello spirito, è stata adottata da questo Consiglio, anche se sono stati introdotti dei correttivi.

Il motivo che ha portato a questo progetto di modifica parziale della LCI non è da ricercare in lacune di principio del meccanismo del contributo di livellamento (CL) che mantiene ancora la sua validità e ha permesso di operare una notevole redistribuzione delle risorse fiscali, ma nelle difficoltà finanziarie crescenti dei maggiori Comuni chiamati a finanziare il CL, quali Lugano, Chiasso, Montagnola e Ascona.

A questo proposito le iniziative prese dai cosiddetti Comuni paganti, nel recente passato, sono state insistenti e non paiono pretestuose.

## **1. IL CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO DELLA POTENZIALITÀ FISCALE**

Oggetto della proposta di modifica è principalmente uno degli strumenti di compensazione previsti dalla LCI, e cioè il contributo di livellamento della potenzialità fiscale.

Per una trattazione globale dei diversi strumenti di compensazione contenuti nella LCI si rimanda al Messaggio 3638 del 6 giugno 1990, mentre in questa sede ci si limita a un richiamo per sommi capi dei meccanismi del CL della potenzialità fiscale.

La LCI, grazie all'istituzione del CL, garantisce a tutti i Comuni con un moltiplicatore politico (MP) pari al 100 % di poter disporre di risorse fiscali pro capite pari ai 2/3 della media cantonale (art. 9a cpv. 1 LCI).

Il fabbisogno per il CL viene finanziato prelevando dai Comuni con risorse fiscali superiori alla media cantonale i contributi necessari, fino ad un massimo del 10 % dell'eccedenza rispetto alla media cantonale (art. 9b LCI).

Le risorse fiscali dei Comuni sono determinate ogni anno dal cantone (art. 2 LCI e art. 1 RLCI).

L'ammontare del CL, sia per i Comuni beneficiari che per quelli paganti non è influenzato dalle spese sostenute, ma unicamente dall'entità delle risorse fiscali.

Lo scopo del CL è infatti quello di redistribuire risorse fiscali dai Comuni finanziariamente forti a quelli finanziariamente deboli per permettere a quest'ultimi, in piena autonomia, la messa a disposizione dei cittadini di quei servizi che, normalmente, ogni Comune eroga alla popolazione.

Per il Comune beneficiario il contributo viene graduato in funzione del MP: il contributo pieno viene versato solo se il MP d'imposta è pari al 100 % dell'imposta cantonale, se è pari al 90 % si versa il 50 % rispetto alla differenza con i 2/3 della media, e se il moltiplicatore d'imposta è pari all'80 % non viene versato alcun contributo (art. 9a cpv. 2 LCI).

I Comuni che dispongono di risorse fiscali pro-capite comprese tra i 2/3 della media cantonale e la media stessa, non versano né ricevono il CL. Abitualmente sono chiamati "Comuni neutri" per differenziarli dai "Comuni paganti" e dai "Comuni beneficiari".

Nel 1996 i Comuni che hanno versato contributi al fondo di livellamento sono stati 46, 104 i Comuni beneficiari e 95 i Comuni neutri. L'importo versato ai Comuni beneficiari nel 1996 è ammontato a fr. 17'736'441.-- (1995 15'324'003.--).

## **2. LA REVISIONE DELLA LCI DEL 19 APRILE 1993**

Prima di entrare nel vivo della proposta di modifica conviene ancora richiamare la revisione della LCI del 19 aprile 1993 che ha mutato il calcolo del CL a carico dei Comuni paganti nel senso che i Comuni con MP più basso, sono stati chiamati a versare un contributo maggiore. Con la modifica del 1993 l'ammontare del CL non è stato diminuito per il Comune beneficiario (se non nel caso che altrimenti non si oltrepassi l'aliquota massima di prelievo del 10 %: art. 9a cpv. 3 LCI), ma unicamente ripartito diversamente tra i Comuni paganti.

Questa modifica è stata resa necessaria dal progressivo avvicinarsi dell'aliquota di prelievo alla soglia massima del 10 % prevista dall'art. 9b cpv. 2 LCI.

Tecnicamente il problema è stato risolto aumentando le risorse fiscali disponibili - cioè la somma del pro-capite medio dei singoli Comuni paganti meno il pro-capite medio cantonale, moltiplicato per la popolazione - attraverso la ponderazione (divisione) non più tramite il MP ma tramite il coefficiente:  $MP - 0.4 \times (100 \% - MP)$ , art. 9b cpv. 2 LCI).

In questo modo viene diminuito il divisore con la conseguenza di ottenere maggiori risorse fiscali disponibili e di poter applicare una più ridotta aliquota di prelievo.

### **3. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 15 MARZO 1993 DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE PER UNA REVISIONE GENERALE E IN TEMPI BREVI DELLA LCI DEL 18 DICEMBRE 1979**

L'iniziativa, premessa la salvaguardia del livello della solidarietà intercomunale raggiunta, e il rispetto dell'autonomia comunale, dava le seguenti indicazioni per l'elaborazione delle modifiche da apportare alla LCI:

- chiamare al finanziamento del fondo del CL anche i "Comuni neutri";
- mettere in atto maggiori controlli per evitare abusi e contenere, entro limiti ragionevoli, per i Comuni beneficiari, la possibilità di effettuare ammortamenti;
- introdurre misure atte a imporre ai Comuni che beneficiano della compensazione scelte di collaborazione intercomunale;
- tenere in considerazione, sia per la compensazione verticale che per il CL, non solo le risorse fiscali ma anche, entro certi limiti, le uscite;
- riesaminare la graduazione del CL per i Comuni beneficiari;
- determinare in che misura i Comuni beneficiari degli aiuti compensativi debbano applicare delle tasse causali (raccolta rifiuti, acqua potabile, fognatura ecc.) prima di poter usufruire di contributi compensativi;
- riesaminare l'entità della partecipazione al fondo (di compensazione) da parte della Banca dello Stato;
- riesaminare la legge sul maggior valore immobiliare nel suo rapporto con la LCI (...);
- semplificare il testo della Legge per renderlo accessibile ai non specialisti e promuovere un'informazione più ampia e completa verso l'opinione pubblica.

La difficoltà di conciliare questi postulati attraverso una modifica in tempi brevi della LCI è palese. A questa conclusione è pure giunto il gruppo di lavoro dei Comuni allorquando ha esaminato la proposta di indirizzo elaborata dai servizi dipartimentali. Il gruppo di lavoro si è infatti pronunciato per una modifica di portata più limitata ma di immediata introduzione, avente lo scopo di ridurre in modo sensibile il contributo a carico dei Comuni paganti.

Si coglie comunque anche l'occasione per ricordare che due delle modifiche materiali richieste dall'iniziativa - oggetto pure di iniziative parlamentari specifiche - hanno, nel frattempo, trovato un accoglimento favorevole in Gran Consiglio. Si tratta della richiesta di aumentare la partecipazione al fondo di compensazione della Banca dello Stato (iniziativa 27 aprile 1992 degli on. M. Cereda, C. Donadini e J. Nosedà) e del riesame del riparto del gettito dell'imposta sul maggior valore immobiliare (iniziativa 15 marzo 1993 degli on. M. Cereda, G. Piazzini e L. Realini).

Il Gran Consiglio, in data 22.6.1993, ha infatti approvato l'aumento del contributo della Banca dello Stato al fondo di compensazione da fr. 600'000.-- a fr. 1'500'000.-- attraverso la modifica dell'art. 2 del Decreto legislativo del 19.5.1952 concernente il regime fiscale della Banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale. Il riparto del gettito dell'Imposta sul maggior valore immobiliare è inoltre stato modificato dal Gran Consiglio il 22 dicembre 1994 attribuendo ai Comuni di situazione dei fondi il 40 % del gettito dell'imposta, senza più la ponderazione tramite il moltiplicatore d'imposta (modifica art. 26 cpv. 1 LIMVI).

Con l'1.1.1995 l'IMVI è stata sostituita dalla tassa sugli utili immobiliari per la quale l'on. Antonio Galli con iniziativa del 5 dicembre 1994 ne ha richiesto l'attribuzione ai Comuni del 50 % dei proventi.

#### 4. L'EVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO DAL 1981 AL 1996

L'istituzione del CL ha permesso dal 1981 al 1996 di trasferire dai Comuni finanziariamente più forti ai Comuni più deboli la cifra di fr. 214'326'033.--.

Questi trasferimenti hanno permesso di attenuare le notevolissime disparità che esistono tra le risorse fiscali pro-capite dei Comuni. I Comuni più forti dispongono di risorse fiscali che sono anche di 5 o 6 volte maggiori di quelle dei Comuni più deboli: Bioggio fr. 7'352.-- ; Cadempino fr. 6'157.--, Lugano fr. 6'468.--. Per contro i Comuni più deboli dispongono di risorse fiscali attorno ai fr. 1'000.-- per abitante: Certara fr. 1'041.--, Mairengo fr. 1'104.--, Corticiasca fr. 1'147.--.

La media cantonale delle risorse fiscali per il CI del 1996 è ammontata a fr. 3'106.--. Ai Comuni beneficiari con un MP del 100 % è stato versato un contributo tale da portarli ad un pro-capite di fr. 2'070.--, pari ai 2/3 della media cantonale.

La tabella che segue contiene i dati principali relativi al contributo di livellamento sin.dalla sua istituzione.

**Tabella A: Dati principali relativi al contributo di livellamento 1981-1996**

Anno	Contributo di livellamento versato ai Comuni beneficiari (fr.)	Comuni paganti	Comuni beneficiari	Comuni neutri	Risorse fiscali totali	Pop. finanziaria	Risorse fiscali pro-capite medie
1981	6'914'231	49	99	99	395'546'360	273'306	1'447
1982	5'761'085	44	85	118	411'017'487	273'306	1'504
1983	8'398'728	41	102	104	458'875'972	273'398	1'678
1984	9'856'023	39	108	100	474'024'306	275'894	1'718
1985	8'649'464	44	104	99	514'614'829	277'315	1'856
1986	11'374'411	44	115	88	528'659'277	278'222	1'900
1987	14'265'914	41	117	89	601'564'746	279'767	2'150
1988	16'593'822	41	115	91	640'775'970	282'058	2'272
1989	16'727'023	44	110	93	693'879'919	283'736	2'446
1990	15'115'712	46	107	94	707'651'400	285'844	2'476
1991	15'844'156	46	106	95	776'617'779	287'792	2'699
1992	17'245'902	48	109	90	801'502'815	290'997	2'754
1993	15'982'293	44	104	99	843'478'113	289'039	2'918
1994	18'536'825	44	110	93	865'565'314	293'077	2'953
1995	15'324'003	44	102	99	919'915'997	296'835	3'099
1996	17'736'441	46	104	95	931'179'367	299'787	3'106
	<b>214'326'033</b>						

Nel corso degli anni la variazione del CL è stata causata principalmente dall'aumento (o dalla diminuzione) della differenza delle risorse fiscali pro-capite dei Comuni beneficiari rispetto ai 2/3 della media cantonale, piuttosto che dall'aumento dei moltiplicatori d'imposta da parte dei Comuni beneficiari.

Il calcolo del contributo di livellamento avviene in modo tale che per certi versi si autoregola. Quando le risorse fiscali di un Comune beneficiario hanno un'evoluzione più favorevole rispetto a quelle medie cantonali, il CL diminuisce e viceversa. Analogamente se il gettito di un Comune finanziariamente forte non tiene il passo con l'evoluzione cantonale, il contributo a suo carico diminuisce. Il conseguire avanzi o disavanzi d'esercizio non influisce per contro sul CL e neppure l'esecuzione di investimenti.

Il CL ha permesso, nei primi anni in cui fu istituito, di ridurre in modo sostanziale il numero dei Comuni che beneficiavano di un aiuto dal fondo di compensazione degli art. 7 e 8 della LCI. Infatti i Comuni che fruivano dell'aiuto del fondo di compensazione erano 45 nel 1980 e scendevano a 29 nel 1981 per poi stabilizzarsi attorno alla trentina fino al 1985 e quindi riprendere ad aumentare fino a raggiungere il numero di 56 nel 1994.

L'introduzione del CL non ha quindi permesso di ridurre, in modo durevole il numero dei Comuni in compensazione. Per i Comuni beneficiari più popolosi (in prevalenza i Comuni del Bellinzonese e della Riviera, oltre a un certo numero di Comuni siti nei fondovalle) il CL ha permesso di realizzare importanti opere comunali di base quali la riattazione di case comunali e scuole, il risanamento di acquedotti, la costruzione di fognature ecc.. Questi Comuni pur avendo realizzato opere importanti, hanno saputo gestirsi correttamente e godono ora di una discreta situazione finanziaria, come si evince pure dallo studio apparso su Informazioni statistiche del marzo 1996 dal titolo "Statistica finanziaria dei Comuni ticinesi per gli anni 1993 e 1994".

Il CL è stato finanziato sin dall'inizio in modo preponderante da pochi Comuni: Lugano, Chiasso, Ascona e Montagnola hanno, nel corso degli anni, coperto in media il 76.71 % dei contributi versati, mentre il finanziamento residuo era a carico di un'altra quarantina di Comuni. Questa situazione è la conseguenza della concentrazione di importanti risorse fiscali in un piccolo numero di Comuni importanti. si rileva comunque che la quota del comune di Lugano sul totale del CL è attualmente del 53,23 % dopo aver toccato nel 1988 il 60.45 %.

Tra i comuni che nel corso degli anni sono stati chiamati a versare importanti contributi al fondo citiamo Bioggio, Paradiso e Croglio.

La Tabella che segue contiene l'evoluzione dei contributi versati dai principali Comuni paganti: Lugano, Chiasso, Ascona e Montagnola.

**Tabella B: Evoluzione dei contributi versati dai Comuni paganti più importanti 1981-1996**

Anno	%-uale di prelievo	Totale contributo versato dai Comuni paganti	Lugano	Chiasso	Ascona	Montagnola	Somma del quattro Comuni	%-uale sul totale per i 4 Comuni	%-uale sul totale per Lugano
	1	2	3	4	5	6	7	8=7/2x100	9=3/2x100
1981	7.20%	6'915'785	3'787'101	592'388	663'119	333'458	5'376'066	77.74%	54.76%
1982	5.80%	5'765'807	2'916'977	585'148	498'167	511'507	4'511'799	78.25%	50.59%
1983	7.00%	8'440'575	4'525'666	1'019'414	435'360	502'489	6'482'929	76.81%	53.62%
1984	8.00%	9'856'632	5'607'760	1'128'635	584'560	341'554	7'662'509	77.74%	56.89%
1985	7.55%	8'626'554	4'868'738	738'134	551'448	260'585	6'418'905	74.41%	56.44%
1986	8.95%	11'376'770	6'740'821	1'097'248	775'943	433'078	9'047'090	79.52%	59.25%
1987	9.50%	14'336'753	8'552'401	1'802'528	801'567	553'910	11'710'406	81.68%	59.65%
1988	10.00%	16'994'349	10'273'875	2'661'298	844'344	578'891	14'358'408	84.49%	60.45%
1989	9.65%	16'600'123	9'812'462	2'396'371	966'555	620'375	13'795'763	83.11%	59.11%
1990	9.23%	14'886'051	8'751'224	1'418'191	951'928	654'028	11'775'371	79.10%	58.79%
1991	9.33%	15'893'638	8'845'550	1'416'410	1'079'854	750'103	12'091'917	76.08%	55.65%
1992	9.70%	17'307'262	9'634'818	1'662'971	1'235'048	997'906	13'530'743	76.18%	55.67%
1993	7.80%	16'137'778	8'668'969	1'161'194	1'071'021	926'536	11'827'720	73.29%	53.72%
1994	8.60%	18'164'962	9'340'164	1'521'448	1'345'288	661'920	12'868'820	70.84%	51.42%
1995	7.09%	15'324'003	7'774'692	1'129'161	1'081'117	521'028	10'505'998	68.56%	50.74%
1996	7.67%	17'726'391	9'435'655	1'319'893	1'191'533	525'891	12'472'972	70.36%	53.23%
		214'363'433	119'536'873	21'650'432	14'076'852	9'173'269	164'437'416	76.71%	65.77%

In cifre assolute il CL versato dai Comuni paganti, come si rileva dalla Tabella B, è aumentato nel corso degli anni fino ad assestarsi, a partire dal 1988, attorno ad una cifra compresa tra i 15.0 me i 17.0 mio. di fr., per poi oltrepassare nel 1994 i 18.0 mio. di fr., scendere a 15.3 mio. di fr. nel 1995 e risalire a fr. 17.7 mio. di fr. nel 1996. L'evoluzione del contributo è altalenante. Si sono susseguiti aumenti e diminuzioni le cui cause non sono generalizzabili. Uno dei fattori che influisce sull'ammontare del CL è notoriamente il gettito delle persone giuridiche, e in particolare il gettito delle banche che hanno sede a Lugano e Chiasso, che contribuisce in modo significativo a determinare le risorse fiscali cantonali. Gli aumenti dei moltiplicatori politici intervenuti negli anni scorsi nei Comuni beneficiari hanno invece contribuito a far aumentare il CL.

Per il 1996 l'incremento del CL è stato causato dall'aumento del gettito delle persone giuridiche e più precisamente delle banche presenti sulla piazza di Lugano.

## 5. EVOLUZIONE FUTURA DEL CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO

È sempre difficile fare previsioni circa l'evoluzione del CL. Variazioni anche relativamente piccole del gettito cantonale possono causare modifiche importanti sul fabbisogno per il CL.

Nel 1996 infatti il gettito totale è aumentato di una decina di mio. e il CL di 2,4 mio. di fr. rispetto al 1995.

Per il 1997 e il 1998 le tassazioni considerate per il calcolo del CL saranno quelle del biennio fiscale 1995-1996 che, come noto, ha visto l'introduzione della nuova LT la quale prevede sgravi sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, cosa che, tendenzialmente, contribuirà al contenimento del CL. Il gettito fiscale 1995-1996 sarà inoltre influenzato dal cattivo andamento economico registrato nel 1993 e 1994 cosa che si ripercuoterà negativamente (diminuzione) sul CL 1997 e 1998.

Gli elementi in nostro possesso fanno quindi prevedere per i prossimi anni una diminuzione del CL tanto che l'incremento intervenuto nel 1996 è da considerare occasionale e al di fuori della tendenza in atto.

## **6. I MOTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Come già rilevato il finanziamento del CL proviene in misura elevata da pochi Comuni, con risorse fiscali elevate, che, per la maggior parte, sono attualmente confrontati con problemi di bilancio di origine diversa. Problemi derivanti dalla politica degli investimenti e/o da quella del moltiplicatore; oppure dal fatto di essere Comune polo e talvolta dallo sfavorevole sviluppo del gettito delle persone giuridiche.

Questi Comuni vedono nella riduzione del CL una possibilità per migliorare la propria situazione finanziaria. Ritengono inoltre che l'attuale LCI li penalizzi eccessivamente e ne reclamano una sostanziale revisione.

La discussione attorno al tema della compensazione è molto viva e sentita e le posizioni si vanno radicalizzando, mettendo in pericolo il dialogo fra i Comuni beneficiari e i Comuni paganti. Per riportare serenità nel dibattito e poter costruire un nuovo patto di solidarietà fra i Comuni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli appare opportuna una riduzione dei contributi a carico dei Comuni paganti.

Infatti, che l'onere a carico dei Comuni paganti debba esser diminuito è opinione diffusa sia da parte del Gran Consiglio che ha accettato l'iniziativa Bizzozzero-Righinetti del 15 marzo 1993, sia da parte dell'Associazione dei Comuni rurali e montani ed evidentemente è un postulato dei Comuni paganti stessi.

Per raggiungere questo obiettivo la Lega dei comuni rurali e montani ha formulato la proposta, poi fatta propria dal gruppo di lavoro dei Comuni di finanziare in parte il CL attraverso il prelievo annuo dal fondo di compensazione di fr. 3.0 mio..

La proposta raggiunge l'obiettivo di ridurre in modo sostanziale l'onere a carico dei comuni paganti senza diminuire il contributo percepito dai Comuni beneficiari.

Vi sono però pure dei lati discutibili in questa proposta che incrinano profondamente le finalità del contributo di livellamento.

La finalità del CL è quella di garantire a tutti i Comuni i 2/3 delle risorse fiscali medie cantonali prelevando il fabbisogno dai Comuni finanziariamente più forti, in modo da avvicinare le risorse fiscali dei più forti e dei più deboli contribuendo così anche al contenimento del differenziale dei moltiplicatori d'imposta.

Il livellamento della potenzialità fiscale consiste nell'erogare dei contributi ai Comuni deboli prelevandone il finanziamento dai Comuni forti. Solo in questo modo le finalità del contributo di livellamento sono pienamente raggiunte.

Per contro la proposta qui in discussione oltre ai Comuni con risorse fiscali superiori alla media chiama, indirettamente, a finanziare il CL anche i Comuni neutri e addirittura i Comuni che beneficiano del CL, oltre al Cantone e alla Banca dello Stato.

Infatti il fondo di compensazione dell'art. 7 è finanziato con i contributi dei Comuni aventi più di 66 punti di indice di forza finanziaria fino ad un massimo dell'1,5 % delle risorse fiscali, ponderate con il moltiplicatore, dal contributo del cantone fino al massimo del 20 % del gettito IMVI e dal Contributo della Banca dello Stato (fr. 1,5 mio.).

Per il 1996 181 Comuni su 245 contribuiscono al finanziamento del fondo di compensazione, dei quali 48 beneficiari del CL.

Il fabbisogno del fondo di compensazione dell'art. 7 sta inoltre crescendo in modo marcato a seguito del continuo aumento del numero dei Comuni costretti a fare istanza di compensazione, per cui un ulteriore prelievo di fr. 3.0 mio. rischia di mettere in grave crisi il suo finanziamento.

Peraltro l'attuale LCI già prevede in casi di particolare sollecitazione dei Comuni paganti la possibilità di prelievo a carico del fondo di compensazione dell'art. 7. Infatti secondo l'art. 10 cpv. 2 il Consiglio di Stato ha la facoltà di attingere al fondo dell'art. 7 per finanziare il livellamento qualora l'aliquota di prelievo dovesse superare il 10 % delle risorse fiscali eccedenti la media cantonale.

Con il presente Messaggio si propone dunque di attingere al fondo di compensazione qualora la percentuale di prelievo dovesse superare l'8 %. Questa modifica avrebbe ridotto per il 1996 il massimo prelevabile dai Comuni paganti a fr. 18,5 mio. contro i fr. 23,1 mio. della legge attuale.

Una modifica che per contro raccoglie un largo consenso consiste nel graduare il CL da versare ai Comuni aventi diritto, tra l'85 % e il 100 % del moltiplicatore politico invece che tra l'80 e il 100% come attualmente. I Comuni con moltiplicatore 85 % non avranno più diritto all'erogazione del CL, mentre i Comuni con MP pari a 90 % e 95 % si vedranno ridurre i contributi.

A sostegno dell'opportunità di ridurre il contributo di livellamento ai Comuni con MP inferiore al 100 % si osserva che negli scorsi anni molti Comuni paganti e neutri ma anche beneficiari hanno proceduto ad aumentare il moltiplicatore d'imposta, così che il moltiplicatore medio cantonale è lievemente aumentato avvicinandosi agli 85 punti di moltiplicatore, soglia dalla quale ora scatterà il diritto al contributo di livellamento.

Anche il Cantone non intende esimersi dal dare il suo aiuto ai Comuni chiamati a finanziare contributi di compensazione per cui si propone che il finanziamento del fondo di compensazione tradizionale (art. 7 e 8 LCI) sia assunto paritariamente dai Comuni e dal Cantone.

Attualmente il fondo di compensazione è finanziato con lo speciale contributo della Banca dello Stato di fr. 1,5 mio., con un contributo dei Comuni aventi un indice di forza finanziaria superiore ai 66 punti e dal Cantone

Il contributo dei Comuni è calcolato sulle risorse fiscali, ponderate tramite il moltiplicatore politico d'imposta, fino ad un massimo dell'1,5 %. Il contributo del Cantone è calcolato

sulla base del gettito dell'imposta sul maggior valore immobiliare (con la LT del 1995 sull'Imposta sugli utili immobiliari) fino ad un massimo del 20 %. Dato che rispetto al massimo prelevabile che è dell'1,5 % delle risorse fiscali per i Comuni, e del 20 % del gettito IMVI per il Cantone, si preleva la stessa proporzione, negli ultimi anni, a seguito della diminuzione del gettito IMVI, i Comuni sono stati chiamati a versare importi più elevati rispetto al Cantone.

Nel passato, a causa del forte gettito dell'IMVI, era il Cantone a versare più dei Comuni.

Con questa modifica lo sviluppo dei contributi al fondo di compensazione tradizionale a carico di Comuni e Cantone sarà più regolare, con vantaggio in special modo per i Comuni che ora si vedono aumentare la quota nei momenti di difficoltà economica.

Viene così ad esser accolto un ulteriore postulato espresso più volte dalle Associazioni dei Comuni.

## 7. LE MODIFICHE PROPOSTE

### 7.1 Nuova graduazione del contributo di livellamento erogato a dipendenza del moltiplicatore d'imposta

Attualmente il CL è graduato in ventesimi proporzionalmente al MP applicato dal Comune beneficiario. La graduazione avviene tra l'80 % e il 100 % di MP (art. 9a cpv. 2 LCI). La proposta è di graduare il contributo in quindicesimi, vale a dire tra l'85 % e il 100 % del MP. Il CL erogato viene così a ridursi di fr. 782'000.– (cfr. tabella D).

I Comuni con MP pari al 100% non subiscono riduzioni del contributo, mentre per quelli con MP tra l'85 % e il 95 % si hanno le seguenti riduzioni percentuali del CL:

**Tabella C: Diminuzione percentuale del contributo di livellamento percepito dai Comuni beneficiari con la graduazione dello stesso nell'intervallo 85 %-100 % di MP**

Moltiplicatore d'imposta	Contributo di livellamento versato Legge attuale	Contributo di livellamento versato modifica	Diminuzione percentuale
1	2	3	(2- 3)/2x100
80	0	0	0
85	25%	0	100%
90	50%	33.33%	33.34%
95	75%	66.66%	11.12%
100	100%	100%	0

Questa modifica interessa unicamente i Comuni beneficiari con MP inferiore al 100 %. Concretamente utilizzando i dati del CL 1996 si hanno le seguenti diminuzioni:

**Tabella D: Diminuzione in cifre assolute del contributo di livellamento percepito dai comuni beneficiari con la graduazione dello stesso nell'intervallo 85 %-100 % di MP**

1	2	livellamento 1996 3	livellamento modifica 4	(3-4)
Cadenazzo	85	70'386	0	70'386
Curio	85	29'459	0	29'459
Prato Leventina	85	24'502	0	24'502
Bedigliora	90	27'303	18'202	9'101
Breno	90	20'412	13'608	6'804
Cavigliano	90	36'938	24'625	12'313
Chironico	90	169'378	112'919	56'459
Coldrerio	90	10'965	7'310	3'655
Faido	90	224'994	149'996	74'998
Gordola	90	355'255	236'837	118'418
Lopagno	90	48'282	32'188	16'094
Mairengo	90	143'924	95'949	47'975
Personico	90	128'494	85'663	42'831
Rivera	90	128'832	85'888	42'944
Sala Capriasca	90	767	511	256
Verscio	90	79'428	52'952	26'476
Aquila	95	60'965	54'191	6'774
Gerra (Verzasca)	95	183'284	162'919	20'365
Lodrino	95	525'819	467'395	58'424
Osogna	95	303'962	270'188	33'774
Quinto	95	168'213	149'523	18'690
Torricella-Taverne	95	530'538	471'589	58'949
Vaglio	95	20'821	18'508	2'313
<b>Totali</b>		<b>3'292'921</b>	<b>2'510'961</b>	<b>781'960</b>

È pur vero che i Comuni attraverso l'aumento del MP riuscirebbero ad attenuare l'efficacia nel tempo della misura proposta.

Si può però osservare che negli scorsi anni molti dei Comuni interessati hanno già provveduto ad innalzare il moltiplicatore, per cui ulteriori aumenti dovrebbero essere alquanto rari. Tra i Comuni che hanno di recente aumentato il moltiplicatore d'imposta citiamo: Gordola, Torricella-Taverne, Quinto, Osco, Personico, Mairengo, Lavertezzo, Verscio, Lopagno, Vaglio.

Nella tabella E si indica a quanto sarebbe ammontato, per il 1996, il CL a carico di ogni Comune.

**Tabella E: Calcolo sui dati del CL 1996 del contributo a carico dei Comuni paganti a seguito dell'innalzamento del MP a partire dal quale viene versato il CL**

Comuni paganti 1996 I	CL 1996 II	CL 1996 con modifica IV	Differenza IV-II
Lugano	9'435'655	9'019'516	-416'139
Chiasso	1'319'893	1'261'682	-58'211
Ascona	1'191'533	1'138'983	-52'550
Bioggio	1'009'005	964'505	-44'500
Cadempino	536'901	513'222	-23'679
Montagnola	525'891	502'698	-23'193
Ronco S. Ascona	316'017	302'080	-13'937
Paradiso	280'144	267'789	-12'355
Mendrisio	273'041	260'999	-12'042
Croglio	261'292	249'768	-11'524
Manno	255'293	244'034	-11'259
Tegna	247'161	236'261	-10'900
Gentilino	195'218	186'608	-8'610
Blissone	169'567	162'089	-7'478
Murato	164'032	156'798	-7'234
Morcote	162'701	155'525	-7'176
Barbengo	147'018	140'534	-6'484
Porza	143'022	136'714	-6'308
Balerna	112'914	107'934	-4'980
Muzzano	104'646	100'031	-4'615
Viganello	92'229	88'161	-4'068
Mezzovico-Vira	91'145	87'125	-4'020
Brissago	87'252	83'404	-3'848
Comano	79'311	75'813	-3'498
Grancia	77'339	73'928	-3'411
Sorengo	75'743	72'403	-3'340
Orselina	71'866	68'697	-3'169
Vico Morcote	55'139	52'707	-2'432
Brione S/Minusio	49'464	47'282	-2'182
Cureglia	39'864	38'106	-1'758
Carabietta	31'009	29'641	-1'368
Stabio	31'008	29'640	-1'368
Bosco Luganese	18'850	18'019	-831
Cureggia	17'877	17'089	-788
Vermate	14'524	13'883	-641
Dalpe	8'355	7'987	-368
Gerra (Gambarogno)	7'783	7'440	-343
Fusio	6'981	6'673	-308
Agra	5'393	5'155	-238
Besazio	4'625	4'421	-204
Bignasco	3'375	3'226	-149
Bedretto	3'113	2'976	-137
Melide	1'404	1'342	-62
Maroggia	979	936	-43
Corippo	635	607	-28
Sant'Abbondio	184	176	-8
<b>Totall</b>	<b>17'726'391</b>	<b>16'944'431</b>	<b>-781'960</b>

Il contributo a carico dei Comuni paganti nel 1996 si sarebbe ridotto di fr. 782'000.--.

### **7.1.1 Modifiche legislative**

L'introduzione della nuova graduazione del CL a dipendenza del moltiplicatore d'imposta richiede la modifica dell'art. 9a cpv. 2 della LCI che fissa la graduazione del CL a dipendenza del MP e del cpv. 5 del citato articolo che prevede, date determinate condizioni, la ripresa del CL per i Comuni con MP inferiore al 90 %.

Questo limite, data la modifica del cpv. 2, per logica conseguenza, deve essere portato al 95 %.

### **7.2 La limitazione della percentuale di prelievo all'8 % delle risorse fiscali dei Comuni paganti e il prelievo dell'eventuale fabbisogno residuo dal fondo di compensazione**

Questa misura ha l'effetto di stabilizzare il contributo prelevato ai paganti, permettendo di attingere dal fondo di compensazione solo in caso di effettivo bisogno e non in modo automatico.

Attualmente l'aliquota massima di prelievo è fissata al 10 % delle risorse fiscali disponibili (art. 9b cpv. 2 LCI).

Per gli anni 1996 e 1995 la riduzione all'8 % della percentuale di prelievo non avrebbe comportato una riduzione del contributo prelevato: nel 1995 infatti la percentuale di prelievo è ammontata al 7,09 % e nel 1996 al 7,67 %.

Per l'anno 1994 per contro la riduzione dell'aliquota massima di prelievo all'8 % avrebbe causato una diminuzione del contributo prelevato di fr. 1'267'323.-, essendo ammontata in quell'anno all'8.60 %.

#### **7.2.1 Modifiche legislative**

A seguito di questa limitazione si rende necessaria la modifica dell'art. 9b cpv. 2 LCI che stabilisce l'aliquota massima di prelievo nel 10 % della differenza accertata del procapite comunale meno il procapite medio cantonale moltiplicato per il numero degli abitanti e diviso per il coefficiente di ponderazione.

Inoltre viene modificato il cpv. 3 dell'art. 9a della LCI - che prevede la riduzione dell'intervallo di graduazione del MP dall'80 % -100 % fino ad un massimo dell'85 %-100 %, qualora la percentuale di prelievo per finanziare il fabbisogno del contributo di livellamento dovesse essere superiore al 10 % - introducendo la regola del prelievo dal fondo di compensazione dell'art. 7 quando applicando l'aliquota di contribuzione dell'8 % non fosse possibile coprire il fabbisogno del CL.

Per motivi di coerenza inerenti allo spirito della modifica proposta, si propone inoltre lo stralcio dell'art. 9b cpv. 4 LCI che recita: "A seconda delle effettive necessità il Consiglio di Stato può variare il contributo a carico dei Comuni di cui al cpv. 2 sino a un massimo del 50 % in più".

Infine a seguito della proposta di modifica dell'art. 9a cpv. 3 viene stralciato il secondo periodo dell'art. 10 cpv. 2 LCI che recita : "In via eccezionale è possibile attingere al finanziamento previsto al cpv. 1 - e cioè al finanziamento del fondo di compensazione - prima dell'applicazione della norma di cui all'art. 9b cpv. 4".

### 7.3 Proposta di introdurre il finanziamento paritario tra Comuni e Cantone per il fondo della compensazione diretta (art. 10 LCI)

Già si è detto delle regole di calcolo per la determinazione del contributo a carico dei Comuni e del Cantone per il finanziamento del fondo di compensazione di cui qui di seguito è indicata l'evoluzione degli ultimi 10 anni.

**Tabella F: Ripartizione del finanziamento del fondo di compensazione tra Comuni, Cantone e Banca dello Stato dal 1985**

Anno	Contributo Comuni	Percentuale sul totale	Contributo Cantone	Percentuale sul totale	Contributo Banca dello Stato	Percentuale sul totale	Totale
1985	623'488	39.10%	370'976	23.27%	600'000	37.63%	1'594'464
1986	241'524	11.79%	1'207'812	58.94%	600'000	29.28%	2'049'336
1987	589'092	35.91%	451'306	27.51%	600'000	36.58%	1'640'398
1988	1'187'469	41.48%	1'075'264	37.56%	600'000	20.96%	2'862'733
1989	1'027'338	34.41%	1'358'131	45.49%	600'000	20.10%	2'985'469
1990	1'557'930	32.63%	2'615'969	54.80%	600'000	12.57%	4'773'899
1991	3'685'300	38.89%	5'190'835	54.78%	600'000	6.33%	9'476'135
1992	6'416'277	51.35%	5'479'501	43.85%	600'000	4.80%	12'495'778
1993	6'113'319	50.86%	4'405'757	36.66%	1'500'000	12.48%	12'019'076
1994	4'748'475	54.81%	2'414'406	27.87%	1'500'000	17.32%	8'662'881
1995	5'600'565	56.80%	2'759'435	27.99%	1'500'000	15.21%	9'860'000
	<b>31'790'777</b>	<b>46.46%</b>	<b>27'329'392</b>	<b>39.94%</b>	<b>9'300'000</b>	<b>13.59%</b>	<b>68'420'169</b>

Con il presente Messaggio si propone quindi anche il finanziamento paritetico, da parte del Cantone e dei Comuni, del fabbisogno del fondo di compensazione al netto del contributo della Banca dello Stato, svincolando questo riparto dall'evoluzione del gettito delle risorse fiscali e dall'evoluzione dell'Imposta sugli utili immobiliari.

Con la modifica proposta, per il 1995, la suddivisione dei contributi tra Comuni e Cantone sarebbe stata la seguente:

	<b>Proposta fr.</b>	<b>Effettivo 1995 fr.</b>	<b>Differenza fr.</b>
Comuni	4'180'000.--	5'600'565.--	-1'420'565.--
Cantone	4'180'000.--	2'759'435.--	+1'420'565.--
Banca dello Stato	<u>1'500'000.--</u>	<u>1'500'000.--</u>	<u>                  .--</u>
<b>Totale</b>	<b><u>9'860'000.--</u></b>	<b><u>9'860'000.--</u></b>	<b><u>                  .--</u></b>

Questa proposta per il 1995 avrebbe portato ad una riduzione dei contributi dei Comuni di fr. 1'420'565.--.

Il minor onere rispetto all'attuale sistema di calcolo dei contributi per il finanziamento del fondo di compensazione perdurerà anche in futuro vista la tendenza al ristagno del gettito

sul maggior valore immobiliare (ora con la LT entrata in vigore con il 1995, "imposta sugli utili immobiliari").

Questa soluzione è inoltre più favorevole per i Comuni anche in considerazione della proposta di attingere al fondo di compensazione se si dovesse oltrepassare l'aliquota di prelievo dell'8 % per il CL.

In allegato è indicato il confronto tra il contributo per il fondo di compensazione effettivamente versato nel 1995 e quanto i Comuni avrebbero versato applicando la modifica proposta.

### **7.3.1 Modifiche legislative**

Per sancire il principio del finanziamento paritario dei Comuni e del Cantone del fondo di compensazione dell'art. 7 è necessaria la modifica dell'art. 10 cpv. 1 lett. a) e b) e dell'art. 11 cpv. 2 LCI e dell'art. 140 LT.

Si introduce così nella Legge la regola del finanziamento paritario del fondo di compensazione, svincolando così l'ammontare del contributo del Cantone dall'evoluzione del gettito dell'imposizione degli utili immobiliari.

Con l'introduzione della lettera d) il limite massimo globale dei contributi di Cantone e Comuni è posto uguale al 3 % delle risorse fiscali comunali. Per i Comuni è quindi mantenuta la situazione attuale che prevede un prelievo massimo dell'1,5 % delle risorse fiscali ponderate.

I Comuni chiamati a finanziare il fondo sono ancora quelli con l'indice di forza finanziaria superiore ai 66 punti e il contributo (come ora) è calcolato applicando l'aliquota necessaria al prelievo di metà del fabbisogno del fondo, al netto del contributo della Banca dello Stato, alle risorse fiscali di ciascun Comune diviso per il moltiplicatore d'imposta.

L'art. 11 LCI viene modificato poiché per il Cantone non si tratterà più di fissare una percentuale di prelievo da applicare sul gettito dell'imposta sugli utili immobiliari ma semplicemente di un importo da mettere a carico della Cassa cantonale.

L'art. 140 della LT che disciplina il riparto dell'imposta sugli utili immobiliari deve infine essere modificato ed essere allineato con l'art. 10 cpv. 1 lett. b) della LCI che non limita più il contributo del Cantone al 20 % del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari.

## **8. CONCLUSIONI**

I Comuni paganti hanno con determinazione portato avanti la loro rivendicazione di vedersi ridotto i contributi per il fondo di livellamento. Sia la Lega dei Comuni rurali e montani che i Comuni che finanziano il fondo dell'art. 7 sostengono da tempo l'esigenza che lo stesso sia finanziato in modo paritario tra Comuni e Cantone, e non come è avvenuto in questi ultimi anni attraverso un sostanziale maggior onere da parte dei Comuni (maggiore onere derivante unicamente da prassi consolidate nell'applicazione dell'art. 10 della LCI).

Queste rivendicazioni si inseriscono, per il contributo di livellamento, in una situazione dove il suo fabbisogno è altalenante essendo passato dai 18,5 mio. di fr. del 1994 a 15,3 del 1995 per poi risalire nel 1996 a fr. 17,7 mio.. L'aumento del 1996 è dovuto a un evento occasionale ossia all'incremento del gettito di persone giuridiche (banche) limitato all'anno 1993. Le previsioni sono invero per un ristagno del fabbisogno del fondo, dovuto alla flessione del gettito delle persone giuridiche e fisiche, originate dalla recessione economica nonché dalla nuova Legge tributaria.

Per quanto riguarda il fabbisogno del fondo della compensazione tradizionale, l'evoluzione prevista per i prossimi anni è di un sostanziale incremento passando dagli attuali 10 mio. ca. a 16 mio. e oltre in 2-3 anni.

In questo contesto, nell'intento da un lato di accogliere le richieste dei Comuni paganti ma anche di continuare a garantire ai Comuni finanziariamente più deboli, in buona sostanza, il medesimo livello, per quanto riguarda i contributi di compensazione, vengono formulate tre proposte:

- una nuova graduazione del contributo di livellamento incassato dai beneficiari a dipendenza del moltiplicatore politico: da 80-100 % a 85-100 %; con un minor onere per i Comuni paganti, sui dati 1996 di fr. 782'000.—;
- la riduzione dell'aliquota massima di prelievo a carico dei Comuni paganti dal 10 all'8 %; da intendersi come abbassamento del tetto massimo di contributo, raggiunto il quale il fabbisogno residuo sarebbe prelevato dal fondo di compensazione tradizionale;
- il finanziamento paritetico del fondo tradizionale di compensazione che sulla base degli ultimi dati a disposizione (1995) avrebbe comportato un minor onere per i Comuni di fr. 1'420'565.—;

Le misure proposte comportano quindi uno sgravio di ca. 2.2 mio. di fr. per i Comuni e un aggravio per il Cantone che per il 1995 sarebbe stato di fr. 1,4 mio. ma che, viste le previsioni sull'evoluzione del fondo di compensazione, sarà in effetti sensibilmente superiore a questa cifra.

Per le ragioni esposte in precedenza questo Consiglio sollecita l'approvazione di questa proposta di modifica parziale della LCI, in modo da permettere in un clima di maggiore comprensione tra le parti di effettuare gli studi necessari per la revisione generale della LCI così come indicato dal Gran Consiglio approvando l'iniziativa Righinetti-Bizzozzero del 15 marzo 1993.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## LEGGE

sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979; modifica

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 marzo 1997 n. 4622 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

I.

La Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 è così modificata:

### Art. 9a cpv. 2, 3 e 5

<sup>2</sup>Il versamento del contributo di livellamento ai comuni avviene alle seguenti condizioni:

- se il moltiplicatore comunale è pari o superiore al 100 % il contributo viene versato interamente;
- se il moltiplicatore comunale è tra l'85 % ed il 100 % il contributo viene graduato in funzione del moltiplicatore;
- se il moltiplicatore comunale è pari o inferiore all'85 % il contributo non viene versato.

<sup>3</sup>Quando la percentuale di prelievo necessaria per finanziare il fondo di livellamento dovesse essere superiore all'aliquota massima dell'8 %, si procede al prelievo dell'eccedenza dal fondo di compensazione.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l'avanzo dell'esercizio precedente eccede il 10 % del gettito dell'imposta cantonale per i Comuni con moltiplicatore comunale inferiore al 95 %, ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000.-. L'ammortamento riconosciuto non può essere superiore al 10 % della sostanza ammortizzabile.

### Art. 9b cpv. 2 e 4

<sup>2</sup>Il finanziamento avviene prelevando una quota sino ad un massimo dell'8 % della differenza accertata (pro-capite comunale meno pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente:  $MP - 0,4 \times (100 \% - MP)$ , in cui MP è il moltiplicatore politico.

<sup>4</sup>Abrogato

### **Art. 10**

<sup>1</sup>La compensazione orizzontale è finanziata mediante un fondo di compensazione alimentato con i seguenti mezzi:

- a) il contributo dei Comuni, con un indice di forza finanziaria superiore ai 66 punti, ripartito tra i Comuni sulla base delle loro risorse fiscali, diviso per il moltiplicatore;
- b) il contributo del Cantone pari a quello dei Comuni;
- c) lo speciale contributo della Banca dello Stato;
- d) il contributo dei Comuni e del Cantone non può superare globalmente il 3 % delle risorse fiscali comunali, ponderate per il moltiplicatore.

<sup>2</sup>Il livellamento della potenzialità fiscale è finanziato mediante il contributo dei Comuni di cui all'art. 9b.

### **Art. 11 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, sentita la commissione determina, secondo le necessità del fondo, la percentuale sulle risorse fiscali a carico dei Comuni e il contributo a carico del Cantone di cui al primo capoverso lett. a, b dell'art. 10 e il finanziamento del contributo di livellamento di cui al capoverso 2 dell'art. 10.

## **II.**

Modifica all'art. 140 LT del 21 giugno 1994 (riparto dell'imposta sugli utili immobiliari)

### **Art. 140**

Il gettito d'imposta è ripartito in ragione del 40 % ai comuni di situazione dei fondi e il rimanente allo Stato, per quanto il moltiplicatore comunale d'imposta sia almeno del 100 per cento; in caso contrario la quota spettante al Comune è ridotta proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100 per cento e attribuita allo Stato. Il riparto è eseguito annualmente.

## **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

**Allegato: testo degli articoli della LCI e dell'art. 140 LT, attualmente in vigore, che si propone di modificare**

Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979

**Art. 9a cpv. 2, 3 e 5**

<sup>2</sup>Il versamento del contributo di livellamento ai comuni avviene alle seguenti condizioni:

- se il moltiplicatore comunale è pari o superiore al 100 % il contributo viene versato interamente;
- se il moltiplicatore comunale è tra l'80 % ed il 100 % il contributo viene graduato in funzione del moltiplicatore;
- se il moltiplicatore comunale è pari o inferiore all'80 % il contributo non viene versato.

<sup>3</sup>Quando la percentuale di prelievo necessaria per finanziare il fondo di compensazione dovesse essere superiore all'aliquota massima dell'10 %, l'intervallo di graduazione del moltiplicatore viene ridotto dall'80 %-100 % fino a un minimo dell'85 %-100 %.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l'avanzo dell'esercizio precedente eccede il 10 % del gettito dell'imposta cantonale per i Comuni con moltiplicatore comunale inferiore al 90 %, ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000.-. L'ammortamento riconosciuto non può essere superiore al 10 % della sostanza ammortizzabile.

**Art. 9b cpv. 2 e 4**

<sup>2</sup>Il finanziamento avviene prelevando una quota sino ad un massimo di 1/10 della differenza accertata (pro-capite comunale meno pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente:  $MP - 0,4 \times (100 \% - MP)$ , in cui MP è il moltiplicatore politico.

<sup>4</sup>A seconda delle effettive necessità il Consiglio di Stato può variare il contributo a carico dei Comuni di cui al cpv. 2 sino a un massimo del 50 % in più.

**Art. 10**

<sup>1</sup>La compensazione orizzontale è finanziata mediante un fondo di compensazione alimentato con i seguenti mezzi:

- a) il contributo dei Comuni, con un indice di forza finanziaria superiore ai 66 punti, fino all'1,5 % delle loro risorse fiscali, diviso per il moltiplicatore;
- b) il contributo del Cantone fino al 20 % dell'incasso lordo dell'imposta sul maggior valore immobiliare;

c) *lo speciale contributo della Banca dello Stato.*

<sup>2</sup>*Il livellamento della potenzialità fiscale è finanziato mediante il contributo dei Comuni di cui all'art. 9b.*

*In via eccezionale è possibile attingere al finanziamento previsto al cpv. 1 prima dell'applicazione della norma di cui all'art. 9b cpv. 4.*

**Art. 11 cpv. 2**

<sup>2</sup>*Il Consiglio di Stato, sentita la commissione determina, secondo le necessità del fondo, le percentuali di cui al primo capoverso lett. a, b dell'art. 10 e il finanziamento del contributo di livellamento di cui al capoverso 2 dell'art. 10.*

**Legge tributaria del 21 giugno 1994 (riparto dell'Imposta sugli utili immobiliari)**

**Art. 140**

*Il gettito d'imposta è ripartito in ragione del 40 per cento ai comuni di situazione dei fondi, 20 per cento al massimo al Fondo di compensazione intercomunale e il rimanente allo Stato, per quanto il moltiplicatore comunale d'imposta sia almeno del 100 per cento; in caso contrario la quota spettante al Comune è ridotta proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100 per cento e attribuita allo Stato. Il riparto è eseguito annualmente.*

**ALLEGATO: ripercussione della modifica dell'art. 10 LCI, (finanziamento partitico del fondo fondo di compensazione), sull'ammontare del contributo dei Comuni, cfr. cifra 7.3 del Messaggio. (Simulazione effettuata utilizzando i dati del 1995)**

	A Comune	B Contributo 1995 dei Comuni al fondo dell'art. 7 LCI	C Contributo al fondo dell'art. 7 LCI secondo proposta di modifica (sui dati del 1995)	D Differenza C-B
1	Agno	67'267	50'205	-17'062
2	Agra	6'913	5'160	-1'753
3	Airolo	24'247	18'097	-6'150
4	Aranno	3'725	2'780	-945
5	Arbedo-Castione	40'630	30'324	-10'306
6	Arogno	9'036	6'744	-2'292
7	Arosio	6'312	4'711	-1'601
8	Arzo	12'884	9'616	-3'268
9	Ascona	174'189	130'006	-44'183
10	Aslano	4'113	3'070	-1'043
11	Avegno	6'002	4'479	-1'523
12	Balerna	77'969	58'192	-19'777
13	Barbengo	34'775	25'954	-8'821
14	Bedano	15'108	11'276	-3'832
15	Bedigliora	5'091	3'800	-1'291
16	Bedretto	1'447	1'080	-367
17	Bellinzona	236'359	176'408	-59'951
18	Besazio	11'157	8'327	-2'830
19	Biasca	68'568	51'176	-17'392
20	Bignasco	4'605	3'437	-1'168
21	Bioggio	72'083	53'799	-18'284
22	Bironico	6'395	4'773	-1'622
23	Bissone	29'767	22'217	-7'550
24	Bodio	18'030	13'457	-4'573
25	Borgnone	1'919	1'432	-487
26	Bosco Luganese	7'953	5'936	-2'017
27	Breganzona	98'018	73'156	-24'862
28	Breno	2'442	1'823	-619
29	Brione s/Minusio	12'403	9'257	-3'146
30	Brissago	43'211	32'251	-10'960
31	Brusino Arsizio	7'916	5'908	-2'008
32	Bruzella	2'078	1'551	-527
33	Cademario	8'915	6'654	-2'261
34	Cadempino	61'672	46'029	-15'643
35	Cadenazzo	21'342	15'929	-5'413
36	Cadro	25'518	19'045	-6'473
37	Cagiallo	5'888	4'395	-1'493
38	Carnignolo	6'031	4'501	-1'530
39	Camorino	19'584	14'616	-4'968
40	Campello	1'230	918	-312
41	Canobbio	27'848	20'784	-7'064
42	Capolago	13'312	9'936	-3'376
43	Carabbia	8'648	6'455	-2'193
44	Carabietta	2'939	2'193	-746
45	Carona	11'114	8'295	-2'819
46	Laslano	52'620	39'273	-13'347
47	Castel S. Pietro	29'900	22'316	-7'584
48	Cavigno	5'605	4'163	-1'422
49	Caviano	2'559	1'910	-649
50	Cavigliano	7'056	5'266	-1'790
51	Cevio	5'535	4'131	-1'404
52	Chiasso	224'915	167'866	-57'049
53	Chiggiogna	5'168	3'857	-1'311
54	Chironico	4'249	3'171	-1'078
55	Cimo	2'710	2'023	-687
56	Claro	19'143	14'287	-4'856

**ALLEGATO: ripercussione della modifica dell'art. 10 LCI, (finanziamento paritetico del fondo fondo di compensazione), sull'ammontare del contributo dei Comuni, cfr. cifra 7.3 del Messaggio. (Simulazione effettuata utilizzando i dati del 1995)**

	A Comune	B Contributo 1995 del Comuni al fondo dell'art. 7 LCI	C Contributo al fondo dell'art. 7 LCI secondo proposta di modifica (sul dati del 1995)	D Differenza C-B
57	Coglio	1'202	897	-305
58	Coldrerio	36'931	27'563	-9'368
59	Comano	37'142	27'721	-9'421
60	Contone	6'716	5'012	-1'704
61	Corippo	673	502	-171
62	Corzonese	4'711	3'516	-1'195
63	Cresciano	6'271	4'681	-1'590
64	Croglio	31'787	23'724	-8'063
65	Cugnasco	11'037	8'238	-2'799
66	Cureggia	2'721	2'031	-690
67	Cureglia	26'383	19'691	-6'692
68	Curio	5'230	3'903	-1'327
69	Dalpe	3'131	2'337	-794
70	Davesco-Soragno	12'032	8'980	-3'052
71	Dongio	6'096	4'550	-1'546
72	Falido	19'159	14'299	-4'860
73	Fusio	1'478	1'103	-375
74	Gandria	4'205	3'138	-1'067
75	Genestrerio	13'032	9'726	-3'306
76	Gentilino	39'742	29'662	-10'080
77	Gerra Gambarogno	5'395	4'026	-1'369
78	Gerra Verzasca	10'775	8'042	-2'733
79	Ghirone	994	742	-252
80	Giubiasco	89'927	67'117	-22'810
81	Gnosca	4'795	3'579	-1'216
82	Gordola	42'089	31'413	-10'676
83	Gorduno	7'168	5'350	-1'818
84	Grancia	9'431	7'039	-2'392
85	Gravesano	13'474	10'056	-3'418
86	Gudo	7'335	5'475	-1'860
87	Intragna	11'193	8'354	-2'839
88	Iragna	4'870	3'635	-1'235
89	Isonne	4'368	3'260	-1'108
90	Lamone	22'777	17'000	-5'777
91	Lavertezzo	10'145	7'571	-2'574
92	Ligornetto	18'391	13'726	-4'665
93	Locarno	229'885	171'575	-58'310
94	Lodrino	14'202	10'599	-3'603
95	Lopagno	4'905	3'681	-1'244
96	Losone	92'051	68'702	-23'349
97	Lugaggia	9'163	6'839	-2'324
98	Lugano	970'983	724'696	-246'287
99	Lumino	14'362	10'719	-3'643
100	Magadino	28'771	19'981	-8'790
101	Magliaso	24'796	18'507	-6'289
102	Malvaglia	12'713	9'488	-3'225
103	Manno	36'322	27'109	-9'213
104	Maroggia	11'767	8'783	-2'984
105	Marolta	417	312	-105
106	Massagno	102'220	76'292	-25'928
107	Medeglia	3'694	2'757	-937
108	Melano	14'471	10'801	-3'670
109	Melide	25'288	18'874	-6'414
110	Mendrisio	129'790	96'870	-32'920
111	Meride	3'162	2'360	-802
112	Mezzovico-Vira	23'781	17'749	-6'032

**ALLEGATO: ripercussione della modifica dell'art. 10 LCI, (finanziamento paritetico del fondo fondo di compensazione), sull'ammontare del contributo dei Comuni, cfr. cifra 7.3 del Messaggio. (Simulazione effettuata utilizzando i dati del 1995)**

	A Comune	B Contributo 1995 dei Comuni al fondo dell'art. 7 LCI	C Contributo al fondo dell'art. 7 LCI secondo proposta di modifica (sui dati del 1995)	D Differenza C-B
113	Minusio	114'180	85'218	-28'962
114	Montagnola	66'464	49'606	-16'858
115	Monte Carasso	20'005	14'931	-5'074
116	Monteggio	11'709	8'739	-2'970
117	Morbio Inferiore	57'364	42'814	-14'550
118	Morbio Superiore	9'070	6'769	-2'301
119	Morcote	22'829	17'038	-5'791
120	Mosogno	909	679	-230
121	Mugena	1'402	1'046	-356
122	Muralto	67'566	50'428	-17'138
123	Muzzano	22'896	17'088	-5'808
124	Neggio	5'260	3'926	-1'334
125	Novaggio	7'338	5'477	-1'861
126	Novazzano	59'497	44'406	-15'091
127	Olivone	10'106	7'542	-2'564
128	Origgio	19'925	14'871	-5'054
129	Orselina	21'757	16'238	-5'519
130	Osco	1'467	1'095	-372
131	Osogna	9'862	7'361	-2'501
132	Palagnedra	1'558	1'163	-395
133	Pambio-Noranco	10'276	7'670	-2'606
134	Paradiso	84'068	62'745	-21'323
135	Pazzallo	21'437	16'000	-5'437
136	Personico	3'088	2'305	-783
137	Pianazzo	6'134	4'578	-1'556
138	Piazzogna	4'772	3'561	-1'211
139	Pollegio	7'721	5'763	-1'958
140	Ponte Capriasca	30'135	22'492	-7'643
141	Ponte Tresa	13'612	10'159	-3'453
142	Porza	35'236	26'298	-8'938
143	Prato Leventina	4'537	3'386	-1'151
144	Pregassona	93'500	69'784	-23'716
145	Preonzo	4'353	3'249	-1'104
146	Prugiasco	1'801	1'344	-457
147	Pura	16'403	12'242	-4'161
148	Quinto	12'589	9'398	-3'193
149	Rancate	37'445	27'948	-9'497
150	Riva San Vitale	30'886	23'052	-7'834
151	Rivera	15'376	11'478	-3'900
152	Ronco s/Ascona	28'680	21'406	-7'274
153	Rovio	10'902	8'136	-2'766
154	Sagno	4'299	3'208	-1'091
155	Sala Capriasca	12'020	8'971	-3'049
156	Salorino	8'042	6'002	-2'040
157	San Nazzaro	10'086	7'528	-2'558
158	Sant'Abbondio	2'883	2'152	-731
159	Sant'Antonino	33'575	25'059	-8'516
160	Savosa	45'890	34'250	-11'640
161	Sementina	26'798	20'001	-6'797
162	Semione	3'218	2'402	-816
163	Sessa	6'726	5'020	-1'706
164	Sonvico	18'153	13'548	-4'605
165	Sorengo	37'127	27'710	-9'417
166	Slabio	70'890	52'909	-17'981
167	Tegna	22'261	16'615	-5'646
168	Tenero Contra	31'940	23'839	-8'101

**ALLEGATO: ripercussione della modifica dell'art. 10 LCI, (finanziamento paritetico del fondo fondo di compensazione), sull'ammontare del contributo dei Comuni, cfr. cifra 7.3 del Messaggio. (Simulazione effettuata utilizzando i dati del 1995)**

	<b>A</b> Comune	<b>B</b> Contributo 1995 del Comuni al fondo dell'art. 7 LCI	<b>C</b> Contributo al fondo dell'art. 7 LCI secondo proposta di modifica (sui dati del 1995)	<b>D</b> Differenza C-B
169	Tesserete	14'870	11'098	-3'772
170	Torricella-Taverne	26'819	20'016	-6'803
171	Tremona	7'809	5'828	-1'981
172	Vacallo	41'594	31'044	-10'550
173	Vaglio	4'695	3'504	-1'191
174	Vernate	7'720	5'762	-1'958
175	Verscio	9'719	7'254	-2'465
176	Veza	29'635	22'118	-7'517
177	Vezio	1'987	1'483	-504
178	Vico-Morcote	8'349	6'232	-2'117
179	Viganello	121'759	90'875	-30'884
180	Villa Luganese	6'659	4'970	-1'689
181	Vira Gambarogno	11'265	8'409	-2'856
	<b>Totall</b>	<b>5'600'565</b>	<b>4'180'000</b>	<b>-1'420'565</b>